

BOLLO
ESENTE

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA ASSOCIAZIONE PUGLIESE DI ROMA A.P.S.**

del 23 settembre 2024

L'anno 2024, il giorno 23 settembre, alle ore 18,30, nella sala Roma della sede dell'Unar sita in Roma, Via U. Aldrovandi 16, come da avviso di convocazione in data 4 settembre 2024, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea straordinaria dei soci dell' "**Associazione Pugliese di Roma A.p.s.**" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Modifica dello Statuto
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Pugliese di Roma A.P.S, dott.ssa Irene Venturo.

Svolge la funzione di segretario il Segretario Generale dell'Associazione Avv. Salvatore Terribile. Sono presenti del Consiglio Direttivo i sig.ri S.E. Cardinale Francesco Monterisi, Irene Venturo, Giovanni Di Leo, Vincenza Busseti, Salvatore Terribile, Mario Tammaccaro, Lorenzo Bonomo, nonché il Presidente onorario Antonio Ieva, mentre hanno giustificato la loro assenza i consiglieri non presenti.

Il Presidente dichiara che hanno diritto ad intervenire all'odierna assemblea, sulla base dello statuto sociale, n. 54 soci e che sono presenti n. 46 soci e per completezza, **in presenza** i sig.ri S.E. Cardinale Francesco Monterisi, Irene Venturo, Giovanni Di Leo, Vincenza Busseti, Lorenzo Bonomo, Salvatore Terribile, Mario Tammaccaro, Antonio Ieva, Fabrizio Borraccia, Cosimo Damiano Apostolo, Emma Carratelli, Simona Barela, Elio Testoni,

per delega i sig.ri Stefano Losurdo, Giuseppe Losurdo, Annamaria Cuttano, Antonia D'Oronzo Manno, Tommaso Langiano, Lazzaro Caputo, Giam-piero Bellardi, Henos Palmisano, Anna Maria Di Santo, Antonio Del Giudice, Ippolita Lustri, Alessandra L'Abate, Adriana Viti, Antonio Mancini, Antonietta D'Errico, Erminia Gerini, Vincenzo Manca, Antonio Augenti, Francesco Plotino, Luigi Cataldi, Paola Galli, Salvatore Napoli, Fabio Mancuso, Federico Lobuono, Luciano Cannerozzi Degrazia, Antonia Anna Pagano, Michele Massaro, Veneranda Basile, Adina Campagna, Maria Giovanna Stasolla, Matilde Gullo, Raffaele Porcelli.

Le deleghe rimarranno agli atti dell'associazione.

Pertanto, l'assemblea odierna è validamente costituita e può validamente deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale informa l'Assemblea che, al fine di aggiornare il Registro dell'associazionismo, l'Associazione aveva a suo tempo inoltrato, online, alla Regione Lazio lo statuto adeguato ai sensi del Dlgs 117/2017; l'istanza era stata correttamente acquisita agli atti regionali, con protocollo n. 1037446 GR40/10 del 27 novembre 2020 e, successivamente, con determina n. G11213 del 21 settembre 2021, la Direzione Inclusione Sociale della stessa Regione Lazio aveva preso atto che l'Associazione Pugliese di Roma aveva variato la denominazione sociale in "Associazione Pugliese di Roma APS" e che aveva tempestivamente adeguato lo statuto a quanto disposto dal Dlgs 117/2017.

Nella stessa determina, pertanto, lo stesso Ufficio Regionale dichiarava che avrebbe provveduto ad aggiornare il Registro Regionale dell'Associazionismo, con le modifiche adottate dalla nostra Associazione.

Successivamente, l'Ufficio della Regione Lazio più volte citato, con PEC del 29 agosto c.a. ha comunicato che l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Associazionismo, è *condizionata* alla modifica dello statuto vigente, al fine di adeguarlo ai requisiti normativi previsti dal

enza delle Entrate - Ufficio Terzo Settore

Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) **in tema di limiti e discriminazioni nell'accesso** e nella partecipazione alla vita associativa, concedendo all'Associazione stessa solo 30 giorni per adeguarsi, pena la mancata iscrizione nel RUNTS.

Il Presidente, pertanto comunica che è estremamente necessario provvedere alla variazione dello statuto, come richiesto dalla Regione, per evitare di essere esclusi dal RUNTS e di non poter concorrere alle sovvenzioni pubbliche. Il presidente, dopo aver letto il testo vigente dell'art. 4 dello statuto ed esposto le variazioni allo stesso proposte dal Consiglio Direttivo, dà anche integrale lettura del nuovo testo dell'art. 4 quale risulterà dopo le modifiche, se approvato dall'assemblea.

Dopo breve discussione, con intervento dei soci, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo testo dell' articolo 4 dello Statuto (nella stesura proposta dal Consiglio Direttivo) che di seguito si riporta.

ART. 4

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono in modo espresso gli scopi di cui al precedente art.2 e che intendono partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenza e conoscenza. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono associati all'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in ordinari ed onorari.

Sono soci ordinari tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, sono stati ammessi come soci

con delibera del Consiglio Direttivo; essi accettano integralmente lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione e si impegnano ad attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi ed a versare le quote sociali annue e, una tantum, la quota di iscrizione con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. Sono soci onorari quelli dichiarati tali dal Consiglio Direttivo dell'Associazione perché segnalatisi per meriti sociali e culturali e che, in particolare, abbiano fornito uno straordinario contributo alla vita dell'Associazione con opere culturali e benemerite. Essi sono dispensati dal pagamento dei contributi obbligatori ed i loro nomi sono elencati in apposito Albo di Onore.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione a socio ordinario secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio.

Per essere eletti alle cariche sociali i soci devono essere stati ammessi a far parte dell'Associazione da almeno 3 mesi."

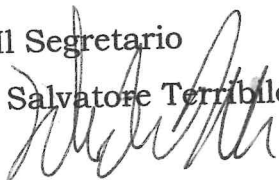
Lo Statuto così modificato nell'art. 4, e rimasto invariato negli altri articoli, viene approvato interamente dall'assemblea all'unanimità e allegato al presente atto, di cui è parte integrante, contrassegnato con la lettera "A".

ntia delle Entrate

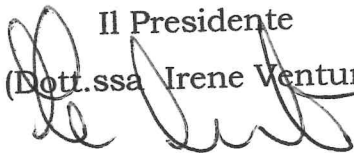
Il Presidente, dopo aver dichiarato approvato il nuovo Statuto sociale, dispone che sia conservato agli atti e registrato rapidamente presso l'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19,15 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

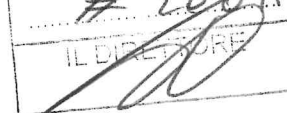
Il Segretario
(Avv. Salvatore Terribile)



Il Presidente
(Dott.ssa Irene Venturo)



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Pozzuoli	
N.	1519
Serie	3
Data	7/10/24
REGISTRATO CON EURO # 200#	
IL DIRETTORE	



23/09/2024

ASSOCIAZIONE PUGLIESE
DI ROMA APS
STATUTO



Sommario

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI	3
ART. 1 – DENOMINAZIONE - SEDE	3
ART. 2 – FINALITA'	4
ART. 3 - DURATA.....	6
TITOLO II – I SOCI	6
ART. 4 - SOCI	6
ART. 5 – DIRITTI ED OBBLIGHI	7
ART. 6 – PERDITA QUALITA' DI SOCIO	8
TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE – NATURA E FUNZIONI	9
ART. 7 - ORGANI.....	9
ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI.....	9
ART. 9 – IL PRESIDENTE.....	11
ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	12
ART. 11 – IL SEGRETARIO GENERALE ED IL TESORIERE.....	13
ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO	14
ART. 13– IL COLLEGI DEI PROBIVIRI	15
TITOLO IV – LIBRI SOCIALI – PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCI.....	15
ART. 14 - LIBRI	16
ART. 15 - PATRIMONIO	16
TITOLO V – ESERCIZIO FINANZIARIO	17
ART. 16 – ESERCIZIO E BILANCIO	17
TITOLO VI – MODIFICHE STAUTARIE	17
ART. 17- MODIFICHE.....	17
TITOLO VII – REGOLAMENTO	17
ART. 18 - REGOLAMENTO.....	17
TITOLO VIII – SCIoglimento	18
ART. 19 - SCIoglimento.....	18
TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI.....	18
ART. 20 – VARIE E FINALI	18

ASSOCIAZIONE PUGLIESE DI ROMA APS

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

ART. 1 – DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita un'associazione apartitica e senza fini di lucro con la denominazione di "ASSOCIAZIONE PUGLIESE DI ROMA APS", di seguito anche denominata "Associazione".

L'associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. Del Decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopi di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le regole statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi.

L'Associazione ha sede in Roma.



ART. 2 – FINALITA'

L'Associazione opera nello spirito del volontariato che trova alimento e forza nei principi della solidarietà cristiana e sociale svolgendo un'intensa azione di promozione sociale, culturale e di collegamento tra gli associati.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona, nel rispetto della normativa vigente. L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- Promuovere e organizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera E del Codice del Terzo Settore);
- Promuovere e organizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni (lettera F del Codice del Terzo Settore);
- Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I del Codice del Terzo Settore);
- Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K del Codice del Terzo Settore);
- Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lettera V del Codice del Terzo Settore);

L'Associazione si propone, inoltre, di perseguire le seguenti finalità:

- Valorizzare le energie spirituali, culturali ed economiche della Regione Puglia promuovendo a tal fine rilevazioni di dati e notizie, relazioni, studi, progetti, convegni, manifestazioni, iniziative artistiche e letterarie, istituzioni di corsi e borse di studio e quanto altro possa risultare necessario;
- Tener vivo, nell'ambito dell'unità e della cultura nazionali, lo spirito regionale;
- Offrire ai Pugliesi residenti nel Lazio ed anche in altre regioni o nazioni, di passaggio a Roma, un Centro di incontro, informazione, consulenza ed assistenza;
- Curare i rapporti con Associazioni di Pugliesi operanti nel territorio nazionale ed all'estero e con Enti e Organizzazioni che possono contribuire a diffondere la conoscenza del Territorio Pugliese, delle tradizioni, della cultura, dell'arte, dell'artigianato, dell'industria e dei prodotti agricoli della regione Puglia;
- Promuovere iniziative tese all'assistenza morale, economica e sociale a tutti i Soci indistintamente;
- Istituire e gestire attività culturali, turistiche, sportive e ricreative, nonché mostre ed altre iniziative nel settore nonché ricercare e stipulare convenzioni agevolate finalizzate all'assistenza medica, giuridica, amministrativa e tecnica, in favore degli associati;
- Promuovere attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Curare, anche in proprio, la pubblicazione di libri, riviste, giornali o fogli specializzati sulle materie di interesse dei pugliesi e coerenti con i fini sociali, nel rispetto della normativa vigente e delle autorizzazioni necessarie;
- Promuovere e organizzare iniziative di volontariato tese ad offrire sostegno ed assistenza a persone, appartenenti a tutte le fasce di età, che versino in situazioni di difficoltà.

Per l'attuazione di tale scopo, con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione, si potranno istituire e gestire Centri studi, Circoli ricreativi, Centri di cultura, Centri di formazione, orientamento e informazione, Biblioteche, Mostre d'arte e ogni attività che sia in armonia con detto scopo.



Regolamenti e norme speciali disciplineranno ciascuna delle suddette iniziative, prevedendo ove opportuno o necessario, l'autonoma gestione economica funzionale, pur nel quadro delle attività e dei bilanci dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare anche l'attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti le proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con gli enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II – I SOCI

ART. 4 - SOCI

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono in modo espresso gli scopi di cui al precedente art.2 e che intendono partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono associati all'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in ordinari ed onorari.

Sono soci ordinari tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, sono stati ammessi come soci con delibera del Consiglio Direttivo; essi accettano integralmente lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione e si impegnano ad attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi ed a versare le quote sociali annue e, una tantum, la quota di iscrizione con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari quelli dichiarati tali dal Consiglio Direttivo dell'Associazione perché segnalatisi per meriti sociali e culturali e che, in particolare, abbiano fornito uno straordinario contributo alla vita dell'Associazione con opere culturali e benemerite. Essi sono dispensati dal pagamento dei contributi obbligatori ed i loro nomi sono elencati in apposito Albo di Onore.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione a socio ordinario secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio.

Per essere eletti alle cariche sociali i soci devono essere stati ammessi a far parte dell'Associazione da almeno 3 mesi.

ART. 5 – DIRITTI ED OBBLIGHI

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme dello statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

I soci che non versano la quota annuale per due anni consecutivi vengono dichiarati decaduti con provvedimento del Consiglio Direttivo.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente ed autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni, le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 6 – PERDITA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

- 
- esclusione: la qualità di associato si perde, inoltre, nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello statuto, dell'eventuale regolamento, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo all'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Collegio dei Probiviri delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta e dovrà decidere sul ricorso entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE – NATURA E FUNZIONI

ART. 7 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- IL PRESIDENTE
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- L'ORGANO DI CONTROLLO
- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Le cariche sociali sono svolte esclusivamente a titolo gratuito.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

E' il massimo organo deliberativo dell'Associazione, stabilisce l'indirizzo generale e procede alla elezione delle cariche sociali.

In particolare, l'Assemblea ha il compito di:

- 
- a) Delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) Deliberare sul bilancio consuntivo e sul preventivo;
 - d) Eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero (tra il minimo e il massimo previsto dal presente statuto), dell'Organo di controllo e del Collegio dei Pro-viviri;
 - e) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) Deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 4 del presente statuto;
 - g) Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;
 - h) Deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

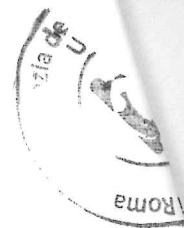
L'Assemblea ha, inoltre, il compito di:

- i) Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo. Si riunisce, altresì, su richiesta del Consiglio direttivo ovvero di un numero di soci pari ad un quinto del numero dei soci risultanti dall'ultimo bilancio approvato e non dichiarati decaduti.

L'Assemblea può anche nominare un Presidente Onorario, scegliendo tra coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente per almeno due trienni e tra coloro che abbiano contribuito a tenere alto il prestigio della Puglia in campo culturale, scientifico economico e politico. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo.



Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione e con i soli presenti in seconda convocazione.

Le votazioni e le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea i soci in regola con i versamenti delle quote almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Tutte le votazioni all'interno dell'Assemblea si effettuano per alzata di mano, ovvero a scrutinio segreto, a scelta dell'Assemblea. Ad ogni socio spetta un voto.

Ciascun socio potrà farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega conferita anche nello stesso avviso di convocazione accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento. Nessun socio può rappresentare più di altri tre soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anagraficamente più anziano presente.

Il Presidente sceglie tra gli intervenuti un segretario ed eventualmente due scrutatori nel caso si debba procedere alle votazioni mediante scrutinio.

I verbali dell'Assemblea sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, in giudizio ed in ogni rapporto.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e, previa delibera del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci.

Ha la firma sociale ed è abilitato a riscuotere somme da enti pubblici e privati rilasciando quietanza ed a provvedere ai pagamenti e spese dell'Associazione; in sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice-presidente più anziano o dal Segretario Generale nei modi e nei termini che, su proposta del Presidente, saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso nella prima riunione successiva. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

E' l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da 10 a 20 membri eletti dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E' presieduto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e:

Dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea;

- Delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- Approva i programmi e le iniziative dell'Associazione;
- Elegge uno o due vicepresidenti;
- Elegge il Segretario Generale;
- Elegge il Tesoriere;
- Predispone, su proposta del tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo;
- Fissa annualmente la quota sociale annuale dell'Associazione e la quota una tantum di iscrizione;
- Emana i regolamenti interni della Associazione;
- Delibera la convocazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente normalmente ogni tre mesi o, quando il Presidente ne ravvisi la necessità; può, inoltre, essere convocato dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente almeno 5 giorni prima della seduta con mezzo idoneo a garantire e comprovare la ricezione



dell'invito di partecipazione e dell'ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, in prima convocazione, ovvero qualunque sia il numero dei convenuti in seconda convocazione. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà dei componenti, il Consiglio Direttivo, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri uno o due Vicepresidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere e, ove lo ritenga opportuno, il Comitato di Presidenza composto da cinque membri, tra i quali il Presidente, il o i Vicepresidenti ed il Segretario Generale, che opererà nei limiti della delega attribuitagli dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo tiene i rapporti con i Comitati dei circoli, centri, ecc., previsti dall'art. 2 e vigila che svolgano la loro attività nei limiti e nel rispetto dello Statuto.

ART. 11 – IL SEGRETARIO GENERALE ED IL TESORIERE

Il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Cura la gestione amministrativa dell'Associazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo deve:

- Recapitare le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- Curare la tenuta del libro degli associati e di tutti i libri sociali, salvo il registro di cassa;
- Redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
- Redigere la corrispondenza e disimpegnare ogni incombenza di segreteria;
- Custodire tutti gli atti dell'Associazione, salvo quelli affidati al tesoriere.

Dura in carica fin quando dura in carica il Consiglio Direttivo, salva revoca motivata da parte del Consiglio stesso, ed è rieleggibile.

In caso di sua assenza assume le sue funzioni un consigliere scelto dal Presidente.

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Provvede al movimento del denaro sociale e dei titoli di credito dell'Associazione ed inoltre:

- Deposita il denaro presso un Istituto di Credito prescelto dal Consiglio o un ufficio postale tranne quello che il Consiglio indica di trattenere per le normali spese di segreteria;
- Riscuote le quote, incassa il denaro ed esegue i pagamenti rilasciando ricevuta per le riscossioni ed esigendo quietanze per i pagamenti;
- Tiene aggiornati i libri contabili e propone al Consiglio Direttivo i bilanci dell'Associazione;
- Nell'assumere le funzioni dichiara per iscritto tutti i titoli di credito che riceve in consegna e che risultano descritti nei registri sociali;
- Si sottopone a qualsiasi verifica ordinata dal Presidente o dall'Organo di Controllo.

Il Tesoriere dura in carica fin quando dura in carica il Consiglio Direttivo, salvo revoca motivata da parte del Consiglio stesso, ed è rieleggibile.

In caso di sua assenza assume le sue funzioni un consigliere scelto dal Presidente.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea – qualora lo ritenga opportuno o si renda necessario per legge – tra i soci che non rivestano cariche sociali o direttive o anche tra i non soci ed è monocratico o collegiale. Se l'organo è collegiale si compone di tre membri che eleggono al proprio interno un Presidente.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

L'Organo di controllo vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ed esercita compiti di monitoraggio dell'osservazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo è tenuto a controllare annualmente i libri contabili, nonché il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, apponendovi la firma di controllo unitamente ad eventuali osservazioni.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate iniziative.

L'Organo di controllo esprime pareri ove richiesto dal Consiglio direttivo.

L'Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 13- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea che non rivestano cariche sociali o direttive, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I membri eleggono al proprio interno un Presidente.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la soluzione di qualsiasi vertenza che possa insorgere tra i soci per questioni attinenti l'Associazione o tra i soci e l'Associazione stessa.

Il Collegio decide sulla vertenza *ex bono et aequo* con provvedimento inappellabile.

Inoltre, il Collegio dei Probiviri delibera il provvedimento di esclusione del socio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto.

TITOLO IV – LIBRI SOCIALI – PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCI

ART. 14 - LIBRI

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

L'Associazione deve inoltre tenere, a cura dell'organo a cui si riferiscono:

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove istituito;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

ART. 15 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs n. 117/2017:

- a) Dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- b) Dai contributi ordinari dei soci;
- c) Da contributi e sovvenzioni pervenuti da Istituzioni, Enti pubblici, Associazioni e privati.

Tutte le entrate dell'Associazione saranno devolute interamente ed esclusivamente al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, pertanto, non possono in nessun caso essere ripartite tra gli associati, anche in forma indiretta.

E' perciò vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



TITOLO V – ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 16 – ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, che dovranno essere depositati presso la sede sociale a disposizione dei soci cinque giorni prima della data stabilita per l'assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo, qualora nominato.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

TITOLO VI – MODIFICHE STATUTARIE

ART. 17- MODIFICHE

Le modifiche al presente statuto possono essere deliberate dall'Assemblea con la presenza di 2/3 dei soci iscritti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO VII – REGOLAMENTO

ART. 18 - REGOLAMENTO

Il Consiglio Direttivo può adottare eventuali norme regolamentari necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Associazione.

TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO

ART. 19 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli, preferibilmente tra gli associati.

Tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del Terzo Settore, avente analogo scopo di utilità sociale, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 allorquando istituito.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – VARIE E FINALI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice terzo settore) e, in quanto compatibile, si rinvia alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni di legge in materia.